

# REGIONE DELLA PUGLIA

## ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

SESSIONE .....

ADUNANZA DEL 22 febbraio 1973 DI ..... CONVOCAZIONE .....

N. .... prot.  
 N. 1 dell'O.d.G.  
 N. 7 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale "Istituzione in ogni Provincia dell'Ufficio regionale del contenzioso"

L'anno milenovecentosettantatre il giorno ventidue del mese di febbraio alle ore 10,00, in Bari, nel palazzo della Provincia al Lungomare N. Sauro e nella sala delle adunanze in seduta pubblica si è riunito il

### CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. on. le dott. Giuseppe Matarrese, Vice Presidente di turno vice presidente il sig. dott. Raffaele Augelli segretari i sigg. comm. Alessandro Laera - Antonio Ventura e con l'assistenza del Segretario <sup>Redigente</sup> ~~Generale~~ sig. dott. proc. Pasquale Donvito

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Abbadessa avv. Giuseppe	sì		26) Matarrese on. dr. Giuseppe	sì	
2) Alemanno dr. Francesco	"		27) Monfredi avv. Angelo	"	
3) Andretta avv. Aurelio		sì	28) Palma avv. Vincenzo		sì
4) Aprile Brizio prof. Leonardo		"	29) Panico sig. Pasquale	"	
5) Augelli avv. Raffaele		"	30) Papa sig. Giuseppe	"	
6) Baldassarre dr. Gaetano		"	31) Papapietro sig. Giovanni	"	
7) Borgia dr. Carlo		"	32) Piacquadio avv. Antonio	"	
8) Calvario avv. Pasquale		"	33) Princigalli sig. Giacomo	"	
9) Clemente sig. Tommaso	"		34) <del>Di Stefano dr. Nicola</del> <del>Di Stefano dr. Emilio</del>		"
10) Ciuffreda avv. Pasquale		"	35) Quarta dr. Nicola		"
11) Colamonaco sig.ra Maria	"		36) Raimondo sig. Cosimo Michele	"	
12) Colonna cav. uff. Giuseppe		"	37) Rizzo prof. Marcello	"	
13) Consiglio avv. Gabriele		"	38) Romano avv. Domenico	"	
14) Conte prof. Giuseppe		"	39) Romeo on. Antonio	"	
15) <del>Di Giesi sig. Michele</del> <i>Rantatore prof. Giuseppe</i>	"		40) Rossi dr. Angelo	"	
16) Dilonardo prof. Giovanni		"	41) Rotolo avv. Nicola		"
17) Di Stefano sig. Nicola		"	42) Sasso on. prof. Giuseppe	"	
18) Fantasia prof. Matteo	"		43) Scamarcio avv. Gaetano		"
19) Finocchiaro prof. Beniamino		"	44) Schilardi prof. Giovanni	"	
20) Fiore dr. Alessandro	"		45) Somma sig. Antonio	"	
21) Giampaolo prof. Filippo	"		46) Sorice avv. Enzo	"	
22) Grosso dr. Antonio	"		47) Tarricone prof. Luigi	"	
23) Laera sig. Alessandro	"		48) Tatarella dr. Giuseppe		"
24) Liuzzi dr. Francesco	"		49) Trisorio Liuzzi avv. Gennaro		"
25) Margiotta avv. Giovanni	"		50) Ventura sig. Antonio	"	

A relazione del sig. Presidente (Si sono allontanati: Liuzzi, Monfredi, Palma, Tatarella).

Il Presidente informa l'Assemblea che primo argomento all'Ordine del Giorno è l'approvazione della legge "Istituzione in ogni provincia dell'ufficio regionale del contenzioso".

Da la parola al relatore per la Prima Commissione Consiliare Permanente, prof. Luigi Tarricone.

- Omissis -

Segue la discussione generale sulla legge.

- Omissis -

Il Presidente avverte che bisogna votare la legge articolo per articolo.

Ne da lettura:

Art. 1

E' istituito presso ogni capoluogo di provincia l'Ufficio regionale del contenzioso.

Ad esso sono demandate le seguenti competenze:

1) istruttoria ed emanazione dei provvedimenti di cui al successivo art. 2 in relazione alle violazioni della legge regionale n. 1 del 13/1/72;

2) istruttoria ed emanazione dei provvedimenti di cui al successivo art. 2 in relazione alle violazioni della normativa regionale sull'orario dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio;

3) istruttoria delle controversie fra province, comuni, istituti mutualistici ed assicurativi del diritto pubblico, consorzi provinciali antitubercolari ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per il rimborso di spese di spedalità, di soccorso e di assistenza rese obbligatorie da particolari disposizioni di legge e di statuti, comprese quelle relative al mantenimento degli inabili al lavoro a norma del D.P.R. 19/11/1889 n. 6535.

Posto ai voti, l'articolo è approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 2

I provvedimenti di cui ai numeri 1) e 2) del precedente articolo assumono

la forma di:

1) avviso premonitorio, con il quale il trasgressore viene invitato a definire il contesto mediante pagamento, entro 15 giorni dalla notifica, del tributo evaso

(quando dovuto) e della pena pecuniaria massima ridotta ad un sesto;

2) ordinanza, con la quale l'Ufficio, decorso inutilmente il termine di cui sopra, determina in concreto la pena pecuniaria sulla base di ogni elemento di valutazione attinente alla personalità del trasgressore, alle sue condizioni economiche e familiari.<sup>4</sup>

Entro 30 giorni dalla notifica della ordinanza, il trasgressore può proporre motivato ricorso al Presidente della Giunta Regionale, solo quando la pena pecuniaria determinata in concreto risulti superiore a L. 100.000. Il Presidente della Giunta Regionale decide con proprio decreto.

A verso l'ordinanza inoppugnabile e non impugnata e avverso il decreto del Presidente della Giunta Regionale è ammesso il ricorso al Tribunale competente, da proporsi entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla notifica del provvedimento amministrativo.

Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le norme contenute nella legge regionale 13/1/72 n. 1 e, in quanto applicabili, quelle contenute nella legge dello Stato 7/1/29, n. 4.

Il Presidente informa l'Assemblea che è stato presentato a firma dei consiglieri Fiore-Fantasia-Cantatore un emendamento al primo comma. "I provvedimenti di cui ai numeri 1 e 2 del precedente articolo assumono la forma di:

1) avviso premonitorio, con il quale il trasgressore viene invitato a definire il contesto mediante pagamento, entro 15 giorni dalla notifica, del tributo evaso (quando dovuto) nonché della pena pecuniaria massima ridotta ad 1/6 quando si procede per infrazioni alle norme tributarie e della pena pecuniaria fissa di L. 30.000 quando si procede per infrazione alla normativa sull'orario dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio;".<sup>4</sup> Posto ai voti,

l'emendamento è approvato con votazione palese all'unanimità.

È stato presentato a firma dei consiglieri Fiore-Fantasia-Cantatore un altro

emendamento al terzo comma: invece di "L. 100.000" "L. 50.000".

Messo ai voti, l'emendamento è approvato con votazione palese all'unanimità.

Il Presidente informa l'Assemblea che è stato presentato un altro emendamento a firma dei consiglieri Fiore-Fantasia-Cantatore al IV comma: sostituire a "il sessantesimo giorno" "centottanta giorni". Emendamento approvato con votazione palese all'unanimità.

Il Presidente pone ai voti l'articolo così emendato. Approvato con votazione palese all'unanimità.

### Art. 3

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.R. 15/1/72, n. 9 la commissione prevista dall'art. 80 della legge 17/7/1890, n. 6972 e successive modificazioni ed intergrazioni, ha sede presso l'Ufficio provinciale del Contenzioso.

Di essa fanno parte il dirigente l'Ufficio, con funzioni di Presidente, il medico provinciale e il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato dell'Ufficio del Contenzioso di carriera non inferiore a quella di concetto.

La costituzione della commissione avviene con decreto del Presidente della Giunta Regionale. Col medesimo decreto sono nominati i membri supplenti ed il vice segretario della commissione, da scegliersi, quest'ultimo, fra il personale in servizio presso l'Ufficio del Contenzioso, di carriera non inferiore a quella esecutiva.

La commissione, dopo l'esame delle controversie di cui al n. 3) del precedente art. 1, formula, per ciascuna di esse un parere, in conformità del quale il Presidente della Giunta Regionale deve decidere con proprio decreto.

Ove l'avviso dei due Organi dovesse divergere, compete al Presidente della Giunta Regionale la determinazione finale, dopo aver sentito il parere vincolante della Giunta Regionale.

Il provvedimento è definitivo. Contro di esso è ammesso ricorso solo per motivi di legittimità.

Messo ai voti, l'articolo è approvato con votazione palese all'unanimità.

#### Art. 4

Salvi rimanendo i sistemi di riscossione previsti dalle legge regionale n. 1 del 13/1/72, le somme dovute per effetto dei provvedimenti di cui al precedente art. 2 possono essere corrisposte mediante accreditamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria regionale. In tal caso, la Tesoreria regionale deve dare tempestiva e distinta comunicazione all'Ufficio del Contenzioso, dell'avvenuto introito di ciascuna delle somme anzidette.

Il Presidente comunica all'Assemblea che è stato presentato a firma dei consiglieri Fiore-Fantasia-Cantatore un emendamento sostitutivo dell'intero articolo: "Salvi rimanendo i sistemi di riscossione previsti dalla legge regionale n. 1 del 13/1/1972, le somme dovute per effetto dei provvedimenti emessi in materia di violazione alle legge 28 luglio 1971 n. 558, sono corrisposte dai trasgressori mediante versamento all'Tesoriere Regionale, che è tenuto a comunicare il conseguito introito anche al competente ufficio del contenzioso."

Per la riscossione coattiva il Tesoriere Regionale si avvale delle norme contenute nel Testo Unico 14/4/1910, n. 639". Posto ai voti, l'emendamento è approvato con votazione palese all'unanimità.

Il Presidente pone, quindi, ai voti l'articolo nella sua nuova formulazione.  
Approvato con votazione palese all'unanimità.

#### Art. 5

La Giunta Regionale, con propria deliberazione, disciplinerà la organizzazione iniziale dell'Ufficio e procederà alla scelta del personale occorrente la cui nomina avverrà con decreto del Presidente della Giunta medesima.

L'Ufficio dovrà improrogabilmente iniziare il funzionamento non oltre il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale dovrà regolamentare l'organizzazione definitiva dell'Ufficio.

Il Presidente avverte che è stato presentato a firma dei consiglieri Fiore-Fantasia-Cantatore un emendamento al primo comma: sostituire a "Ufficio e proce

derà alla scelta del personale occorrente" "Ufficio, procedendo alla scelta del personale occorrente tra quello in servizio presso gli uffici centrali e provinciali della Regione".<sup>3</sup> L'emendamento è approvato con votazione palese all'unanimità.<sup>3</sup>

Il Presidente pone ai voti l'articolo così emendato.<sup>4</sup> Approvato con votazione palese all'unanimità.<sup>3</sup>

Il Presidente informa l'Assemblea che è stato presentato a firma dei consiglieri Fiore-Fantasia-Cantatore un emendamento aggiuntivo che costituisce l'art. 6: "Alla spesa occorrente per il primo impianto degli uffici sarà provveduto con atti deliberativi della Giunta Regionale, mediante prelievo dell'importo occorrente dal fondo di riserva per le spese impreviste del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1973."

Per gli anni finanziari successivi la spesa occorrente sarà prevista sui capitoli di bilancio riguardanti, per l'amministrazione generale, le spese per il personale in attività di servizio e le spese per l'acquisto di beni e servizi.<sup>4</sup>

Alla copertura dell'onere si farà fronte con le maggiori entrate, tenuto conto dei proventi per pene pecuniarie e dell'incremento nel gettito dei tributi propri".<sup>4</sup> Approvato con votazione palese all'unanimità.<sup>5</sup>

Il Presidente avverte che è stato presentato un altro emendamento aggiuntivo a firma dei consiglieri Fiore-Fantasia-Cantatore che costituisce l'art. 7: "La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli artt. 127, comma II, della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia". Approvato con votazione palese all'unanimità.<sup>4</sup>

Il Presidente informa l'Assemblea che è stato presentato un emendamento aggiuntivo a firma dei consiglieri Fiore-Fantasia-Cantatore che costituisce l'art. 8: "La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione."

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia". Approvato con votazione palese all'unanimità.<sup>3</sup>

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente comunica all'Assemblea che si deve votare la legge nel suo complesso.<sup>3</sup>

## IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione alla legge;

Preso atto della discussione generale sulla legge;

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli della legge, ad unanimità di voti espressi ed accertati per alzata di mano

### D E L I B E R A

di approvare, così come approva, la legge "Istituzione in ogni Provincia dell'Ufficio Regionale del Contenzioso", nel testo che segue, composto di n. 8 articoli:

#### Art. 1

E' istituito presso ogni capoluogo di provincia l'Ufficio regionale del contenzioso.

Ad esso sono demandate le seguenti competenze:

- 1) istruttoria ed emanazione dei provvedimenti di cui al successivo art. 2 in relazione alle violazioni della legge regionale n. 1 del 13/1/72;
- 2) istruttoria ed emanazione dei provvedimenti di cui al successivo art. 2 in relazione alle violazioni della normativa regionale sull'orario dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio;
- 3) istruttoria delle controversie fra province, comuni, istituti mutualistici ed assicurativi del diritto pubblico, consorzi provinciali, antitubercolari ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per il rimborso di spese di specialità, di soccorso e di assistenza, rese obbligatorie da particolari disposizioni di legge e di statuti, comprese quelle relative al mantenimento degli inabili al lavoro a norma del D.P.R. 19/11/1889 n. 6535.

#### Art. 2

I provvedimenti di cui ai numeri 1) e 2) del precedente articolo assumono

la forma di:

- 1) avviso premonitorio, con il quale il trasgressore viene invitato a definire il contesto mediante pagamento, entro 15 giorni dalla notifica, del tributo evaso (quando dovuto) nonché della pena pecuniaria massima ridotta ad 1/6 quando si procede per infrazioni alle norme tributarie e della pena pecuniaria fissa di

£. 30.000 quando si procede per infrazione alla normativa sull'orario dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio;

2) ordinanza, con la quale l'Ufficio, decorso inutilmente il termine di cui sopra, determina in concreto la pena pecuniaria sulla base di ogni elemento di valutazione attinente alla personalità del trasgressore, alle sue condizioni economiche e familiari.

Entro 30 giorni dalla notifica della ordinanza, il trasgressore può proporre motivato ricorso al Presidente della Giunta Regionale, solo quando la pena pecuniaria determinata in concreto risulti superiore a L. 50.000. Il Presidente della Giunta Regionale decide con proprio decreto.

Avverso l'ordinanza inoppugnabile o non impugnata e avverso il decreto del Presidente della Giunta Regionale è ammesso il ricorso al Tribunale competente, da proporsi entro e non oltre centottanta giorni dalla notifica del provvedimento amministrativo.

Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le norme contenute nella legge regionale 13/1/72 n. 1, in quanto applicabili, quelle contenute nella legge dello Stato 7/1/29, n. 4.

### Art. 3.

A i sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.R. 15/1/72, n. 9 la commissione prevista dall'art. 80 della legge 17/7/1890, n. 6972 e successive modificazioni ed integrazioni, ha sede presso l'Ufficio provinciale del Contenzioso.

Di essa fanno parte il dirigente l'Ufficio, con funzioni di Presidente, il medico provinciale e il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato dell'Ufficio del Contenzioso di carriera non inferiore a quella di concetto.

La costituzione della commissione avviene con decreto del Presidente della Giunta Regionale. Col medesimo decreto sono nominati i membri supplenti ed il vice segretario della commissione, da scegliersi, quest'ultimo, fra il personale in servizio presso l'Ufficio del Contenzioso, di carriera non inferiore a quella



esecutiva.

La Commissione, dopo l'esame delle controversie di cui al n. 3) del precedente art. 1, formula, per ciascuna di esse un parere, in conformità del quale il Presidente della Giunta Regionale deve decidere con proprio decreto.

Ove l'avviso dei due Organi dovesse divergere, compete al Presidente della Giunta Regionale la determinazione finale, dopo aver sentito il parere vincolante della Giunta Regionale.

Il provvedimento è definitivo. Contro di esso è ammesso ricorso solo per motivi di legittimità.

#### Art. 4

Salvi rimanendo i sistemi di riscossione previsti dalla legge regionale n. 1 del 13/1/1972, le somme dovute per effetto dei provvedimenti emessi in materia di violazione alla legge 28 luglio 1971 n. 558, sono corrisposte dai trasgressori mediante versamento al Tesoriere regionale, che è tenuto a comunicare il conseguimento introito anche al competente ufficio del contenzioso.

Per la riscossione coattiva il Tesoriere Regionale si avvale delle norme contenute nel Testo Unico 14/4/1910, n. 639.

#### Art. 5

La Giunta Regionale, con propria deliberazione, disciplinerà la organizzazione iniziale dell'Ufficio procedendo alla scelta del personale occorrente tra quello in servizio presso gli uffici centrali e provinciali della Regione la cui nomina avverrà con decreto del Presidente della Giunta medesima.

L'Ufficio dovrà improrogabilmente iniziare il funzionamento non oltre il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale dovrà regolamentare l'organizzazione definitiva dell'Ufficio.

#### Art. 6

Alla spesa occorrente per il primo impianto degli uffici sarà provveduto con atti deliberativi della Giunta Regionale, mediante prelievo dell'importo occorrente dal fondo di riserva per le spese impreviste del bilancio di previsione.

per l'anno finanziario 1973.

Per gli anni finanziari successivi la spesa occorrente sarà prevista sui capitoli di bilancio riguardanti , per l'amministrazione generale, le spese per il personale in attività di servizio e le spese per l'acquisto di beni e servizi.

Alla copertura dell'onere si farà fronte con le maggiori entrate, tenuto conto dei proventi per pene pecuniarie e dell'incremento nel gettito dei tributi propri.

Art. 7

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli artt. 127, comma II, della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia.

Art. 8

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

IL VICE PRESIDENTE

Matarrese

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera - Ventura

